

**Edizione di venerdì 1 marzo 2019**

## **IVA**

**Spese per prestazioni sanitarie e fattura elettronica – I° parte**  
di **Luca Caramaschi**

## **ACCERTAMENTO**

**Delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento: atto a rilevanza esterna**  
di **Luca Procopio**

## **IVA**

**Acquisto software online dall'estero: trattamento Iva ed esterometro**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**L'avviamento contabile da successione non genera plusvalenza imponibile**  
di **Alessandro Bonuzzi**

## **AGEVOLAZIONI**

**Ecotassa e nuovi incentivi: arrivano i chiarimenti delle Entrate**  
di **Lucia Recchioni**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**Definizione delle liti pendenti e conciliazione**  
di **Giovanni Valcarenghi**

## IVA

---

### ***Spese per prestazioni sanitarie e fattura elettronica – I° parte***

di Luca Caramaschi

Con la conversione in legge del **D.L. 135/2018** (il cosiddetto **Decreto “semplificazioni”**), ad opera della **L. 12/2019**, il legislatore è intervenuto nuovamente per ampliare, con riferimento alle spese per **prestazioni sanitarie**, le ipotesi nelle quali scatta il **divieto di fatturazione elettronica**.

Si tratta, quindi, per molte **prestazioni sanitarie** che dallo scorso **1° gennaio** erano al contrario soggette all'obbligo di certificazione con modalità elettroniche, di un **ritorno alla “carta”** con un cambio di orientamento che di sicuro non farà piacere a quei contribuenti che in questo scorcio di 2019 (e cioè per il periodo 1° gennaio – 12 febbraio, posto che la nuova previsione esplica i suoi effetti **a partire dal 13 febbraio 2019**) si erano già attrezzati per far fronte al nuovo **obbligo elettronico**.

È con l'[articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018](#) convertito nella **L. 12/2019**, rubricato **“Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”**, che il legislatore ha apportato una modifica alle disposizioni di cui all'[articolo 10-bis D.L. 119/2018](#), convertito nella **L. 136/2018**, al fine di prevedere che i divieti *“si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”*.

Se questa previsione è in sintonia con quanto affermato dal **Garante della privacy** con il **documento emanato lo scorso 20 dicembre 2018** (il richiamato documento non limitava infatti la tutela alle sole informazioni sensibili contenute in operazioni sanitarie da comunicare al **sistema tessera sanitaria**, a discapito di prestazioni che, pur sanitarie, non rientravano nel citato obbligo di comunicazione telematica propedeutica alla produzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**) è altrettanto vero che lo **sganciamento dal sistema TS** (il cui ambito soggettivo era sostanzialmente chiaro) amplia enormemente il novero di operazioni rientranti nel divieto di fatturazione elettronica con significativi problemi di individuazione delle prestazioni sanitarie medesime.

Si tratta, nella sostanza, di riempire di contenuto la **nozione di “prestazioni sanitarie”** utilizzata dal legislatore, anche al fine di comprendere il **trattamento** da riservare alle **molteplici figure** che attualmente operano in strutture sanitarie private quali i **fisioterapisti**, i **logopedisti**, i **podologi**, i **massofisioterapisti**, gli **osteopati**, i **biologi nutrizionisti**, ecc.

Entrando subito nel merito della questione, di recente, con la **FAQ n. 59 del 26.2.2019**

l'Agenzia delle entrate ha confermato che, alla luce di quanto previsto dall'[articolo 9-bis, comma 2, D.L. 135/2018](#) convertito nella **L. 12/2019** i **podologi**, i **fisioterapisti** e i **logopedisti** non devono emettere per l'anno 2019 fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, dovendo continuare ad emetterle in **formato cartaceo**.

Appare evidente che, essendo stata pubblicata in G.U. lo scorso 13 febbraio 2019, tale previsione non può che esplicare i suoi effetti solo a partire da tale data e che quindi risultano "regolari" le **fatture precedentemente emesse** in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2019 e fino alla predetta data.

Se, quindi, per le richiamate figure l'Agenzia ha dato conferma della loro inclusione nel **divieto di fattura elettronica**, **altrettanto pacifica non pare l'inclusione di altre categorie professionali**.

Con la [circolare 11/E/2014](#) l'Agenzia, nell'individuare alcune prestazioni che danno diritto o meno alla detrazione di cui all'[articolo 15, comma 1, lett. c\), Tuir](#) (ovvero le spese sanitarie) si è pronunciata in relazione alle prestazioni rese dall'**osteopata** e dal **biologo nutrizionista**.

Con riferimento alle prime, il citato documento di prassi ha precisato che **la figura dell'osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute** il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso e pertanto, in attesa di un eventuale **riconoscimento normativo**, ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della citata detrazione.

Tuttavia, le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette **professioni sanitarie**.

Con riguardo, invece, al **biologo nutrizionista** l'amministrazione finanziaria ha precisato, in virtù di pareri rilasciati dal Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e **dietista**, che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l'effettuazione di diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, **la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è comunque inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute**.

Pertanto, in considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, le Entrate ritengono che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di **diete alimentari personalizzate**, eseguite da **biologi**, siano **detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. c), Tuir**.

Si tratta a questo punto di capire se, in relazione al predetto divieto di **fatturazione elettronica**, sussista o meno un collegamento con le **prestazioni sanitarie** esenti che conferiscono il diritto alla detrazione ai fini reddituali oppure se la nozione di **prestazioni sanitarie** effettuate nei

confronti delle persone fisiche recata dalla norma sia da intendersi in **senso più ampio**.

Seminario di specializzazione

**FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E  
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >

## ACCERTAMENTO

---

### ***Delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento: atto a rilevanza esterna***

di Luca Procopio

In tema di **sottoscrizione dell'avviso di accertamento**, la granitica giurisprudenza di legittimità interpreta il combinato disposto dell'[articolo 42, commi 1 e 3, D.P.R. 600/1973](#) nel senso che *“l'avviso di accertamento ... deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva [cioè alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali, n.d.r.]»* (Cass. n. 12830/2017 e n. 9736/2016. Nello stesso senso, cfr.: Cass. n. 27873/2018, n. 2787/2018, n. 26295/2016, n. 24862/2016, n. 20851/2016, n. 24492/2015, n. 22810/2015, n. 22800/2015 e n. 14942/2013).

In aperto conflitto con il richiamato “diritto vivente” si pone la recentissima **sentenza n. 933 del 21.2.2019**, della Sezione n. 17 della **CTR Lazio**, che approda ad un approccio interpretativo che finisce per svuotare quasi completamente l'**onere probatorio** dell'Ufficio.

Dal testo della citata sentenza di merito emerge, ai fini qui rilevanti, che l'**avviso di accertamento** emesso dall'Ufficio recava la **sottoscrizione** di un funzionario “**su delega del Direttore Provinciale**” e che il contribuente, con **appello incidentale condizionato**, contestava la legittimità della sottoscrizione da parte del predetto funzionario in forza dell'[articolo 42, commi 1 e 3, D.P.R. 600/1973](#).

La CTR, nel **rigettare l'appello incidentale condizionato** spiegato dal contribuente, statuisce che l'onere dell'Ufficio di dimostrare l'esistenza della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento impugnato, depositandola in giudizio, «**vale nell'ipotesi in cui nell'avviso di accertamento non via sia “alcuna menzione di una formale delega del capo dell'ufficio”**», richiamando a proprio supporto le **ordinanze n. 27873 e n. 27871 del 2018 della Corte di Cassazione**.

La presa di posizione della **CTR Lazio** lascia perplessi per almeno **due** ordini di motivi.

In **primo luogo**, la Corte di Cassazione, nelle citate **ordinanze n. 27871 e n. 27873 del 2018**, **non afferma assolutamente** che l'onere dell'Ufficio di provare l'esistenza della delega conferita al funzionario sottoscrittore dell'avviso di accertamento sussista solo se in tale ultimo atto non si faccia alcuna menzione di una **delega**.

I Giudici di *seconde cure*, infatti, hanno tratto la loro **errata conclusione** dall'inciso “**senza alcuna menzione di una formale delega del capo dell'ufficio**” contenuto nel seguente passaggio delle citate ordinanze: «*nella specie, la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, in quanto, in presenza di una specifica contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del “Dirigente dell'area controllo”, senza alcuna menzione di una formale delega del capo dell'ufficio, lungi dal fare gravare sull'amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova della esistenza della delega, si è limitato ad affermare che la “delega è una questione interna all'Ufficio” e che in linea di principio “viene data dal Direttore con specifico ordine di servizio a seconda del valore della vertenza tributaria”*».

Sarebbe già sufficiente una lettura razionale di tale passaggio motivazionale per comprendere che la Suprema Corte con l'inciso “**senza alcuna menzione di una formale delega del capo dell'ufficio**” ha voluto semplicemente riportare il fatto che nell'**avviso di accertamento** l'Ufficio non si era nemmeno curato di specificare che il “**Dirigente dell'area controllo**” sottoscriveva l'avviso di accertamento su delega del Direttore.

Se la **CTR Lazio** avesse letto attentamente i passaggi precedenti delle medesime ordinanze, tra cui quello in cui il Supremo Collegio afferma che «*la sottoscrizione dell'avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'articolo 42, commi 1 e 3, dinanzi citato (Cass. n. 14195 del 2000; 24492 del 2015)*», avrebbe preso atto che, in caso di contestazione, **la produzione della delega è sempre necessaria affinché il contribuente e il giudice tributario possano verificarne sia l'effettiva esistenza sia la validità**.

Tanto è vero che, **anche** in altre pronunce, la Suprema Corte **non ha mai posto alcuna eccezione** all'obbligo dell'Ufficio di provare l'esistenza della delega in caso di contestazione, affermando che «*l'avviso di accertamento è nullo [...] se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e in caso di contestazione l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega*» (Cass. n. 24317/2018, n. 24316/2018 e n. 242315/2018. Su tale aspetto, si veda anche la giurisprudenza citata all'inizio dell'articolo).

In **secondo luogo**, l'approdo interpretativo della CTR Lazio non è assolutamente condivisibile perché muove implicitamente dall'**erroneo** presupposto che la delega di funzioni o di firma concessa dal Direttore dell'Ufficio sia un **atto privo di rilevanza esterna**, quando, invece, essa ha natura di atto a **rilevanza esterna**, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sia **esplicitamente**, come, ad esempio, nella citata **sentenza n. 12830/2017** («*La sentenza impugnata collide evidentemente con tale principio di diritto laddove, senza alcun fondamento giuridico, afferma che la delega di funzioni/firma è atto privo di rilevanza esterna*») e nelle stesse **ordinanze n. 27871 e n. 27873 del 2018 richiamate dalla CTR** («*nella specie, la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, in quanto [...] si è limitato ad affermare che la “delega è una questione interna all'Ufficio”*»), sia **implicitamente**, laddove ha statuito che l'Ufficio, in caso

di contestazione da parte del contribuente, ha l'obbligo, **senza se e senza ma**, di **depositare in giudizio la delega conferita dal Direttore** (Cass. n. 5200/2018, n. 12781/2016, n. 24317/2018 e n. 24316/2018) o puntualizzato che, al fine di «**consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore**» (Cass. nn. 24317/2018, 24316/2018, 12960/2017 e n. 22803/2015), la delega «**deve necessariamente indicare il nominativo del delegato**» (Cass. n. 24317/2018, n. 24316/2018, n. 12960/2017 e n. 22803/2015) e deve specificare l'oggetto e i limiti oggettivi della stessa (cfr. Cass. n. 24317/2018 e n. 24316/2018), «**le cause che ne hanno resa necessaria l'adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc.**») e «**il termine di validità della stessa**» (Cass. n. 22803/2015).

Quanto precede non può che condurre alla **conclusione** che la prova, a carico dell'Ufficio, della sussistenza di una preventiva e valida delega concessa dal proprio Direttore **non può ritenersi assolta** mediante un mero richiamo alla delega nell'avviso di accertamento, spesso con la dicitura «**su delega del Direttore Provinciale**».

La **CTR Lazio**, peraltro, in conformità al «**diritto vivente**», avrebbe dovuto **dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato dal contribuente** anche perché l'Ufficio, da come emerge dalla sentenza, non ha provato che il funzionario delegato, al momento della sottoscrizione, apparteneva alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali.

Master di specializzazione

**DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Scopri le sedi in programmazione >



## IVA

---

### ***Acquisto software online dall'estero: trattamento Iva ed esterometro***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'**acquisto di un software online** può comportare la materiale consegna fisica del prodotto su supporto fisico o il semplice invio di un link per il *download* del programma, scaricabile direttamente via internet.

**Ai fini Iva**, nel primo caso si tratta di un **acquisto di beni** (commercio elettronico indiretto) mentre nella seconda ipotesi rientriamo nelle **prestazioni di servizi** (commercio elettronico diretto).

Analizziamo le ipotesi di acquisto di un software da fornitori Ue o extra-Ue e i conseguenti risvolti ai fini della **compilazione delle operazioni transfrontaliere** (c.d. esterometro).

In caso di vendita effettuata da una società stabilita in un **altro Stato Ue con consegna fisica del bene**, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario di beni deve essere **numerata e integrata** dal cessionario nazionale, con doppia registrazione nel registro Iva delle vendite e degli acquisti, ai sensi dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#).

La **fattura del fornitore** deve pervenire **entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (inizio trasporto o spedizione del bene); diversamente, il cessionario residente deve emettere un'autofattura per regolarizzare l'operazione (entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione) a norma dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#).

In ottica di **esterometro**, l'operazione deve essere riepilogata nel blocco delle **operazioni passive DTR** compilando i campi "Tipo documento" e "Natura operazione", rispettivamente, con **TD10** (acquisti intracomunitari di beni) e **N6** (*reverse charge*), oltre ai campi "**Aliquota**" e "**Imposta**".

Le specifiche tecniche del 30 aprile 2018, aggiornate alla versione 1.3 del 21 dicembre 2018, prevedono inoltre la compilazione del campo "Data" che equivale alla **data di registrazione del documento** comprovante l'acquisto.

Qualora, invece, si rientri nell'ambito del **commercio elettronico diretto** – acquisto di un **software scaricato dal web** – occorre comunque applicare il **reverse charge numerando e integrando la fattura di acquisto**, con **doppia registrazione nel registro Iva vendite e in quello**



degli acquisti.

Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere tale acquisto deve essere riepilogato nei dati delle fatture ricevute – DTR – compilando il campo “Tipo documento” con il valore **TD11** e “Natura operazione” **N6**, oltre ai campi “**Aliquota**” e “**Imposta**”.

Nel tracciato xml dell’esterometro è presente anche il campo “Numero”, che equivale al **progressivo del documento attribuito dal prestatore** (o cedente).

Sul punto ricordiamo quanto chiarito in precedenza dall’Agenzia delle entrate, con riferimento allo spesometro (adempimento analogo all’esterometro in termini di tracciato xml): *“poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta **non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti** di cui all’articolo 25 del Dpr 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il **valore 0**”*.

Diverso è il caso degli acquisti da **fornitori extra-comunitari**: se si acquista il *software* da un operatore extra-Ue con consegna fisica del bene, l’operazione sarà **oggetto di formalità doganali** e il cessionario dovrà:

- annotare nel registro Iva degli acquisti la **bolletta doganale di importazione**,
- **non inserire l’operazione nell’esterometro** (esclusione prevista dall’[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#)).

Qualora la compravendita si concluda utilizzando esclusivamente i canali *online* (senza consegna fisica del bene) rientriamo nuovamente nel novero delle **prestazioni di servizio generiche**, per le quali il committente nazionale deve emettere **autofattura**, ai sensi dell’[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

L’operazione, in questo caso, deve essere riepilogata nell’esterometro riportando il codice **TD01** nel campo “Tipo documento”, sempre con “Natura operazione” **N6**, oltre ai campi “**Aliquota**” e “**Imposta**”.

L’autofattura deve essere emessa entro **il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione** (ultimazione della prestazione o pagamento se precedente) e registrata con riferimento al mese di effettuazione; se non si conosce il momento di ultimazione della prestazione, il ricevimento della fattura estera può essere indice di **effettuazione dell’operazione**.

Si ricorda, infine, che il fornitore extracomunitario potrebbe essere titolare di un **codice Iva EU**. Questo codice viene rilasciato ai fornitori soggetti passivi extracomunitari che ne facciano richiesta per l’applicazione dell’Iva a destinazione nei confronti di **consumatori finali europei** – operazioni B2C – ad esempio, per la fornitura dei servizi elettronici.

Infatti, il prestatore extracomunitario può aver deciso di **identificarsi in qualunque Stato**

**membro**; lo Stato prescelto assegna al soggetto passivo un numero individuale di identificazione Iva, utilizzando il **formato "EUxxxxxyyyz"**.

Tale codice Iva EU **non deve essere utilizzato per le operazioni effettuate verso controparti italiane soggetti passivi d'imposta**; in altri termini, ai fini della registrazione dell'operazione, il committente nazionale deve ricevere una **fattura senza Iva**, provvedendo all'**emissione di un'autofattura**.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***L'avviamento contabile da successione non genera plusvalenza imponibile***

di **Alessandro Bonuzzi**

La **morte** dell'imprenditore determina, solitamente, l'insorgenza di problematiche non semplici da gestire anche sotto il **profilo fiscale**, se non altro per il fatto che non rappresentano la *"routine"*.

Al riguardo, la **CTR Emilia Romagna**, con la **sentenza n. 2061** depositata in data **12 settembre 2018**, ha risolto, a beneficio del contribuente, un caso spinoso, stabilendo, in sintesi, che l'iscrizione dell'**avviamento** all'atto dell'assegnazione dell'azienda a **uno solo degli eredi**, con scioglimento della **comunione ereditaria** entro i 5 anni dall'apertura della successione, **non** determina realizzo di **plusvalenza** imponibile ai fini Irpef, qualora la posta immateriale **non** abbia **prodotto effetti sul piano fiscale**.

Ma andiamo con ordine. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle entrate in capo a contribuenti che avevano ereditato una **ditta individuale** esercente l'attività di **farmacia**. In prima battuta, essi avevano provveduto alla gestione provvisoria della farmacia in regime di **società di fatto** (cd. **comunione ereditaria**). Successivamente, con atto notarile, gli eredi avevano sciolto la società di fatto con **assegnazione dell'azienda a uno solo degli eredi**.

All'atto è stata allegata la situazione patrimoniale della farmacia che, nell'attivo, riportava un valore di **avviamento**, rilevato altresì nelle **scritture contabili** della ditta individuale costituitasi in capo all'erede assegnatario. L'avviamento è stato registrato con la dizione **"avviamento escluso"**, con ciò volendo evidenziare che il bene immateriale **non sarebbe stato oggetto di ammortamento** e che l'unica sua ragione d'essere consisteva nella volontà di voler **garantire i crediti degli eredi non assegnatari**, nonché di consentire, al notaio rogante, la formazione e la divisione delle quote ereditarie.

Ebbene, gli atti emessi dall'Agenzia hanno **accertato**, sebbene ai soli fini sanzionatori, un **maggior reddito d'impresa** imponibile ai fini dell'Irpef in capo agli eredi, giustificato dall'avvenuta iscrizione dell'avviamento nella contabilità della ditta subentrante, venendo perciò meno le condizioni imposte dall'[articolo 58 Tuir](#) per poter applicare la **neutralità d'imposta** allo **scioglimento della comunione ereditaria**.

In particolare, a detta del Fisco, non era stata rispettato il dettato normativo nella parte in cui dispone che i beni trasferiti dalla società di fatto alla ditta individuale debbono avere gli **stessi**

## valori contabili.

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento davanti alla **CTP di Parma**, la quale, con la **sentenza n. 9/01/12 del 26 gennaio 2012**, ha accolto le loro ragioni ritenendo che la **neutralità** del trasferimento richiesta dall'[articolo 58 Tuir](#) fosse stata rispettata con l'**esclusione** dell'avviamento dal processo di **ammortamento**.

Avverso la sentenza di prime cure l'Agenzia delle entrate ha proposto **appello** chiedendone la riforma. La CTR emiliana, tuttavia, ha **confermato** la decisione della commissione provinciale.

Il Collegio di appello ha osservato che l'[articolo 58, comma 1, Tuir](#) ha l'obiettivo di favorire la **continuità aziendale** stabilendo che il **trasferimento dell'azienda per causa di morte non costituisce realizzo di plusvalenza** dell'azienda, siccome la stessa è presa in carico dall'erede, o dagli eredi, agli **stessi valori fiscali** che erano in carico al *de cuius*. Ciò consente di **evitare salti d'imposta** che altrimenti si potrebbero generare laddove fosse consentito di attribuire **maggiori valori** alle immobilizzazioni già possedute dal *de cuius*.

In altri termini, la disposizione in commento impone all'erede, o agli eredi, di **non modificare** i valori **fiscalmente riconosciuti** nei confronti del dante causa, a nulla rilevando, invece, eventuali rettifiche sul piano contabile.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, essendosi sciolta la comunione ereditaria **entro 5 anni dall'apertura della successione** ed essendo l'azienda acquisita da **uno degli eredi**, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo dell'[articolo 58, comma 1, Tuir](#).

La **neutralità** fiscale è garantita in ragione del fatto che l'iscrizione dell'avviamento nello stato patrimoniale **non** ha nessun effetto ai fini dell'**ammortamento**. E ciò è confermato, peraltro, dal comportamento dell'erede assegnatario che ha aggiunto alla voce avviamento la dizione **"escluso"**.

*Special Event*

# I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Ecotassa e nuovi incentivi: arrivano i chiarimenti delle Entrate***

di **Lucia Recchioni**

Da oggi, **1° marzo**, troveranno applicazione una serie di misure **incentivanti** e **disincentivanti** introdotte con la **Legge di bilancio 2019**, riguardanti l'**acquisto di autovetture**, rispettivamente, a **bassa** o ad **alta emissione di CO2**.

L'**Agenzia delle entrate** si è soffermata su queste **novità** con la [risoluzione 32/E/2019](#), di ieri, **28 febbraio**, fornendo una serie di chiarimenti sulle seguenti **disposizioni normative**:

- misure incentivanti l'**acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di CO2** e nuova **detrazione fiscale**, ai fini Irpef/Ires, per l'acquisto e la posa in opera di **colonnine di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica** ([articolo 1, commi da 1031 a 1042, L. 145/2018](#));
- misure disincentivanti l'**acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2** ([articolo 1, commi da 1042 a 1045, L. 145/2018](#));
- incentivi alla **rottamazione** per l'acquisto di **motoveicoli** non inquinanti ([articolo 1, commi da 1057 a 1064, L. 145/2018](#)).

Con specifico riferimento alla prima misura incentivante, riguardante l'**acquisto di veicoli a basse emissioni** di CO2, la **citata risoluzione** ricorda che le disposizioni prevedono il riconoscimento di un **contributo**, riconosciuto all'acquirente del veicolo sotto forma di **sconto sul prezzo di acquisto**; successivamente le **imprese costruttrici o importatrici** rimborseranno gli importi dei contributi al **venditore**, recuperando poi detto importo quale **credito d'imposta** utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il **modello F24** in modalità telematica.

Si sottolinea, a tal proposito, che il contributo è riconosciuto all'**acquirente del veicolo** soltanto in caso di **acquisto**, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, di un **veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica**, caratterizzato da **basse emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km**, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a **50.000 euro** (Iva esclusa).

Il **contributo è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro** ed è differenziato:

- sulla base di **due fasce di emissioni di CO2**,
- a seconda che l'acquisto avvenga o meno con **contestuale consegna per la rottamazione** di un veicolo della medesima categoria omologato alle **classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4**.

Un'altra agevolazione prevista dalla disposizione in esame è rappresentata da una nuova **detrazione fiscale**, ai fini Irpef e Ires, per l'**acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica** ([articolo 1, comma 1039, L. 145/2018](#)).

La **detrazione**, che compete esclusivamente per le **infrastrutture di ricarica non accessibili al pubblico**, spetta nella misura del **50% delle spese sostenute**, è calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a 3.000 euro**, ed è da ripartire in **10 quote annuali di pari importo**.

Da ultimo la **risoluzione in commento** si concentra sulla c.d. "**Ecotassa**", ovvero sulla nuova **imposta**, prevista a carico di chi **acquista**, anche in locazione finanziaria, e **immatricola** in Italia un **veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km**.

L'imposta, introdotta a decorrere dal **1° marzo 2019** e fino al **31 dicembre 2021**, è **parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro**, e deve essere **versata dall'acquirente** o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente **entro il giorno di immatricolazione del veicolo**.

Da ultimo si ricorda che è prevista un'ulteriore misura incentivante per l'acquisto di **motoveicoli elettrici o ibridi** nuovi e la **contestuale consegna per la rottamazione del veicolo** appartenente alle **categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2**.

Quest'ultima agevolazione ricalca, in larga misura, quella prevista per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di CO2, e prevede un **contributo pari al 30% del prezzo di acquisto**, fino ad un **massimo di 3.000 euro**, per coloro che:

- **acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica**, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, e
- **consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie**, di cui siano proprietari o utilizzatori, delle **categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2**.

Seminario di specializzazione

## RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

Scopri le sedi in programmazione >

## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***Definizione delle liti pendenti e conciliazione***

di **Giovanni Valcarenghi**

#### **Articolo tratto da “Accertamento e contenzioso n. 47/2019”**

A seguito della definitiva approvazione del D.L. 119/2018, i contribuenti valutano la possibilità e la convenienza di aderire al meccanismo della definizione delle liti pendenti, tenendo presente che – da un lato – esiste un unico elemento di certezza (l'ammontare del costo della definizione), mentre – per altro verso – risulta impossibile valutare in modo scientifico la possibilità di prevedere il futuro esito del contenzioso. Infatti, a prescindere dalla fondatezza delle pretese e dalla bontà della struttura del ricorso, esiste sempre la variabile imponderabile che non può essere fatta oggetto di una seria previsione. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

#### **Segue il SOMMARIO di “Accertamento e contenzioso n. 47/2019?”**

##### **Accertamento**

“La c.d. doppia presunzione: il falso dogma” *di Gianfranco Antico*

“La clausola generale dell'abuso del diritto o elusione fiscale. Le ultime indicazioni dell'Agenzia delle entrate” *di Gianfranco Antico*

##### **Riscossione**

“Modifiche alla rottamazione ter e saldo e stralcio dei debiti iscritti a ruolo: le novità di fine 2018” *di Sandro Sciancalepore*

“L'Iva sulle operazioni inesistenti al vaglio della Corte di Giustizia UE” *di Marco Peirola*

##### **Istituti deflattivi**

“La sospensione del termine di impugnazione non viene interrotta dal mancato accordo” *di Roberto Bianchi*

“Definizione delle liti pendenti e conciliazione” *di Giovanni Valcarenghi*

##### **Contenzioso amministrativo e tributario**

“Accertamenti società/soci, la Cassazione traccia i limiti alla presunzione di distribuzione degli utili” *di Maurizio Tozzi*

“Il principio di inerenza dei costi e i contratti di sponsorizzazione” *di Luigi Ferrajoli*

##### **Contenzioso penale tributario**

“La dichiarazione di incostituzionalità delle norme penali e gli effetti sulle sentenze” *di Luigi*



*Ferrajoli*

“Quando la cessione del ramo di azienda rientra nella casistica della sottrazione fraudolenta d'imposta. La Cassazione fa il punto sulla situazione” *di Maria Erika De Luca e Gianrocco Rossetti*

**Osservatorio**

“L'osservatorio di giurisprudenza” *di Mara Pilla*



### ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente

**IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4%** anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



**ABBONATI ORA**